

## **Statuto**

### **Art. 1 – Denominazione**

E' costituita l'Associazione denominata Euresis

### **Art. 2 – Sede sociale**

L'Associazione ha la sede legale in Milano. Il Consiglio Direttivo può istituire a livello nazionale sedi locali dell'Associazione.

### **Art. 3 – Durata**

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2099.

### **Art. 4 – Scopo sociale**

L'Associazione non ha scopo di lucro ma di contribuire alla formazione della persona umana attraverso la promozione e lo sviluppo del lavoro e della cultura scientifica. L'Associazione, nell'ambito del suddetto scopo, svolgerà ogni attività ritenuta idonea al raggiungimento di tale fine. Nei seguenti punti vengono indicate, a titolo esemplificativo, alcune attività inerenti al raggiungimento dello scopo sociale:

- organizzare convegni e incontri su temi di interesse scientifico;
- assumere una posizione pubblica, negli ambiti in cui l'Associazione opera, di fronte ad avvenimenti che possano coinvolgere il mondo scientifico;
- svolgere un'attività informativa tramite stampa, anche periodica, o tramite mezzi informatici (internet);
- stipulare convenzioni con enti e/o imprese;
- svolgere attività di divulgazione o di contatto con centri culturali e organizzare corsi su tematiche di interesse scientifico;
- ideare e progettare, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, supporti di qualsiasi tipo per l'attività divulgativa (mostre in pannelli, filmati multimediali, cortometraggi e lungometraggi);
- fornire servizi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti di materie scientifiche nelle scuole di ogni ordine e grado anche in collaborazione con case editrici;
- svolgere attività di orientamento nell'ambito educativo e professionale;
- favorire la nascita di nuovi gruppi dell'Associazione a livello locale;
- organizzare eventi che possano favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro nel campo scientifico o in campi ad esso affini;
- svolgere attività di impulso nei confronti degli enti istituzionali (Università, Provveditorato degli Studi, Cnr, Società scientifiche).

L'Associazione potrà, per perseguire i propri scopi, collaborare con qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, chiedere e accettare contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti pubblici e privati; per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, inoltre, fornire servizi a qualsiasi soggetto pubblico o privato nell'ambito delle proprie competenze.

#### **Art. 5 – Soci**

Possono essere soci tutti coloro che possiedono un interesse o una formazione in ambito scientifico. Nell'Associazione si distinguono:

- i soci fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione della associazione;
- i soci ordinari: sono coloro che avendo presentato domanda ed accettato le norme statutarie, condividendone le disposizioni, vengono ammessi a far parte dell' Associazione con delibera del Consiglio Direttivo;
- i soci onorari: sono coloro che per particolari meriti personali o professionali vengono invitati dal Consiglio Direttivo a partecipare alla vita associativa e a dare il loro contributo per il raggiungimento dello scopo sociale;

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo che decide a suo insindacabile giudizio.

I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota associativa è annuale e deve essere effettuato, la prima volta, al momento dell'accettazione della domanda di ammissione. Il mancato versamento della quota annuale provoca la perdita immediata ed automatica della qualifica di socio. La qualifica di socio si perde, oltre che per il mancato versamento della quota annuale, anche per esclusione da parte dell'Associazione o recesso da parte del socio. I soci, in particolare, potranno recedere dall'Associazione, in ogni momento, presentando una lettera di recesso al Presidente dell'Associazione stessa, il quale ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo. Il socio receduto non ha diritto ad alcuna liquidazione della propria quota sociale.

#### **Art. 6 – Organi della associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei conti, se la sua istituzione viene deliberata dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il Comitato Scientifico ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati, rispettivamente, dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci, in base alle esigenze dell'Associazione.

#### **Art. 7 – Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. In essa ciascun socio può farsi rappresentare da qualunque altro socio. Le deleghe attribuite ad un socio non possono, comunque, essere superiori a 3 (tre).

All'Assemblea dei soci possono partecipare, oltre ai soci fondatori ed ordinari anche i soci onorari. L'Assemblea deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del Bilancio.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ovvero quando ne faccia domanda scritta e motivata, al Consiglio Direttivo, un decimo dei soci.

L'Assemblea dei soci è convocata mediante avviso pubblicato con affissione presso la sede legale dell'Associazione ovvero mediante comunicazione scritta da inviare a ciascun socio a mezzo posta ordinaria, elettronica o telefax almeno entro otto giorni antecedenti l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data e dell'ordine del giorno per la prima convocazione e la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea, in prima convocazione, è valida se sono presenti in proprio o per delega almeno la metà dei soci e le delibere sono prese a maggioranza semplice mentre l'Assemblea, in seconda convocazione, è ritenuta valida qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza semplice, salvo le deliberazioni aventi come oggetto le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, che devono essere prese a maggioranza assoluta dei soci, fondatori ed ordinari. Le materie di competenza dell'Assemblea, che non possono essere attribuite né al Consiglio Direttivo né al Comitato Scientifico, se presente, sono le seguenti:

- l'approvazione del Bilancio;
- gli indirizzi e gli obiettivi generali dell'Associazione;
- la nomina ed il numero dei membri del Consiglio Direttivo nonché il suo Presidente;
- la nomina del Collegio dei Revisori dei conti, se la sua istituzione si rende opportuna o necessaria;
- i compensi degli organi sociali;
- le modifiche statutarie, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione;
- le materie, a cui lo Statuto, gli ha demandato una competenza.

#### **Art. 8 – Consiglio Direttivo**

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea che provvede a nominare il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio sino all'approvazione del Bilancio ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e 11 (undici).

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta nessun compenso per l'attività svolta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo possono fare parte del Comitato Scientifico in base alle competenze professionali e scientifiche di cui dispongono.

Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo viene meno, il Consiglio stesso decade e deve essere convocata l'Assemblea dei soci per nominare i nuovi membri dell'organo Direttivo.

Le materie di competenza del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- l'istituzione di un regolamento interno inerente all'organizzazione e alla gestione dell'Associazione, ai singoli settori di attività e a tutte le iniziative promosse dall'Associazione stessa;
- la direzione delle attività e la gestione del patrimonio dell'Associazione;
- determinazione della quota associativa annuale;
- i poteri di gestione ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- l'istituzione, la modificazione e la cessazione di sedi locali;
- il riconoscimento, l'autorizzazione e l'eventuale revoca, a proprio insindacabile giudizio, ad usare il nome "Euresis" di associazioni locali che condividano gli stessi scopi e adottino uno Statuto conforme al presente;
- mettere in atto tutti i controlli ritenuti utili al fine di verificare che le Associazioni riconosciute a livello locale agiscano in conformità agli scopi ideali dell'Associazione;
- l'istituzione, la modificazione, la composizione e la cessazione del Comitato Scientifico, nonché la nomina del suo Presidente;
- l'assunzione di personale dipendente o il conferimento di incarichi a professionisti esterni per il conseguimento degli scopi sociali;
- la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- la predisposizione del rendiconto annuale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- presentare una relazione sull'andamento della gestione dell'anno precedente e sulle prospettive di sviluppo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque, almeno, una volta per ogni esercizio, entro il 31 (trentuno) marzo per deliberare in merito alla presentazione del Bilancio.

Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante avviso pubblicato con affissione presso la sede legale dell'Associazione ovvero attraverso comunicazione scritta da inviare a ciascun membro mediante posta ordinaria, elettronica o telefax.

L'avviso di convocazione inviato ai membri del Consiglio Direttivo deve contenere la data e l'ordine del giorno per la prima convocazione e la data dell'eventuale seconda convocazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente dell'Associazione. In caso di assenza anche del Vice Presidente, i membri presenti del Consiglio Direttivo nomineranno un Presidente di turno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide, in presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto di maggioranza dei presenti; in caso di parità di votazione è determinante il voto del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le sue veci.

#### **Art. 9 – Comitato Scientifico**

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato. Il Comitato Scientifico rimane in carica per un triennio.

Le competenze dei membri del Comitato Scientifico derivano da deleghe attribuite a ciascuno di essi dal Consiglio Direttivo in base alle proprie competenze professionali, culturali e scientifiche. Ai membri del Comitato Scientifico non spettano compensi per l'attività svolta, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico si riunisce tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga necessario.

Il Comitato Scientifico è convocato mediante avviso pubblicato con affissione presso la sede legale dell'Associazione ovvero attraverso comunicazione scritta da inviare a ciascun membro del suddetto organo attraverso posta ordinaria, elettronica o telefax.

#### **Art. 10 – Collegio dei revisori dei conti**

La gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Associazione potrà essere controllata da un Collegio di revisori dei conti nominato dall'Assemblea e composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che non ricoprono altre cariche nella stessa Associazione. Il Presidente del Collegio dei revisori provvede a convocare, il Collegio stesso, mediante comunicazione scritta da inviare a ciascun membro con posta ordinaria, elettronica e telefax.

Il Collegio dei revisori rimane in carica tre anni.

#### **Art. 11 – Presidente e Vice Presidente**

Le funzioni svolte dal Presidente dell'Associazione sono le seguenti:

- la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in sede di giudizio;
- la partecipazione alle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo presiedendole e coordinandone i lavori.

Il Vicepresidente dell'Associazione collabora con il Presidente ed esercita, in assenza del Presidente stesso, i suoi poteri e le sue prerogative. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione restano in carica per un triennio.

Al Presidente e al Vice Presidente non spettano compensi per il lavoro svolto salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

#### **Art. 12 – Delegazioni e uffici staccati**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può istituire ovunque delegazioni e uffici distaccati. Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al delegato locale così nominato. Al Consiglio Direttivo spetta, in ogni caso, la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati.

#### **Art. 13 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle quote sociali e dai contributi volontari dei soci;
- dai contributi di enti pubblici, di persone fisiche e giuridiche;
- da donazioni, erogazioni, lasciti, eredità di beni immobili, mobili e di somme di denaro;
- da entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- da ogni altra entrata o conferimento che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Gli utili o avanzi di gestione, i fondi, le riserve e il capitale non potranno essere distribuiti durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Le quote sociali non sono trasmissibili per atto tra vivi.

#### **Art. 14 – Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione, nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano un motivato interesse alla sua lettura.

#### **Art. 15 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci. L'associazione devolverà il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **Art. 16 – Norme applicabili**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle Leggi in materia.

---

*(C) 2000 Associazione Euresis*